

# STATUTO DELL'ANAFIM

## IL MINISTRO DELLA SANITA'

VISTA la documentata istanza con la quale il rappresentante legale della "Associazione Nazionale per l'Assistenza ai figli minorati di dipendenti ed ex dipendenti militari e civili del Ministero della Difesa", con sede in Roma, riconosciuta giuridicamente con DPR 16 dicembre 1982, ha chiesto l'approvazione delle modifiche del proprio statuto sociale;

VISTO il verbale dell'11 novembre 1988 con il quale il Comitato Nazionale del suddetto ente ha deliberato le summenzionate modifiche statutarie;

VISTO il verbale dell'11 febbraio 1999 con il quale, in ottemperanza a rilievi formulati da questo Ministero con no-ta n.1988/SOBP/3/3/22.03/983 del 15 dicembre 1988, il Comitato Nazionale dell'ente medesimo ha modificato gli artt.9, 10, 19, 20 e 26 del nuovo testo di statuto;

VISTO il parere favorevole espresso dal Prefetto di Roma;

VISTO l'art.16 del codice civile e l'art.4 delle disposizioni per l'attuazione del codice medesimo;

VISTA la legge 13 marzo 1958, n.296;

VISTO l'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, e successive modificazioni;

VISTO il proprio decreto in data 27 dicembre 1996, n. 704;

VISTO l'art. 2 del proprio decreto in data 21 dicembre 1998;

VISTO l'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni;

## DECRETA

sono approvate le modificazioni dello statuto sociale dell'Associazione Nazionale per l'Assistenza ai figli minorati di dipendenti ed ex dipendenti militari e civili del Ministero della Difesa, di cui all'allegato testo -che forma parte integrante del presente decreto - composto di 30 articoli, debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato, in sunto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

*Roma 8 aprile 1999*

p.IL MINISTRO  
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
( Sen. Monica Bettoni Brandanti)

---

# STATUTO DELL'ANAFIM COME RISULTA MODIFICATO A SEGUITO DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA GENERALE IN DATA 5 GIUGNO 1998.

## TITOLO I

### Scopi, Sede e vigilanza

#### Art. 1 (\*)

L'ANAFIM, Associazione Nazionale per l'assistenza ai figli minorati dei dipendenti ed ex dipendenti militari e civili del Ministero della Difesa - che nel seguito del presente Statuto viene indicata con la sola parola Associazione - è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), appositamente costituita tra dipendenti ed ex dipendenti della Difesa, con lo scopo di svolgere attività di assistenza, di protezione sociale ed anche attività sportive culturali e ricreative, in favore dei figli minorati dei dipendenti ed ex dipendenti del Ministero della Difesa, nonché degli stessi appartenenti al Ministero della Difesa colpiti da minorazioni disabilitanti.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, della istruzione e formazione, dello sport dilettantistico, della tutela dei diritti civili e della ricerca scientifica mediante:

- a) la diffusione di notizie relative all'educazione sanitaria ed alla prevenzione dei casi di minorazione, anche mediante la pubblicazione di un giornale periodico;
- b) l'organizzazione di ambulatori per visite mediche e terapia riabilitativa e la realizzazione di centri di accoglienza;
- c) la promozione di ogni iniziativa volta a favorire il benessere morale e fisico dei minorati ed il loro precoce recupero per l'inserimento nella vita sociale;
- d) la promozione di attività sportiva dilettantistica anche a fini terapeutici;
- e) la promozione di iniziative di carattere ricreativo e culturale;
- f) l'attività di volontariato prestata dai propri soci per fini di solidarietà sociale;
- g) l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale ai sensi della legge 845/78 e seguenti;
- h) lo svolgimento delle attività direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione farà seguire alla denominazione come definita nel 1° comma del presente articolo, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ONLUS" o la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale".

#### Art.2

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri fini, stabilisce e mantiene contatti con i competenti organi delle Amministrazioni statali, regionali e comunali, nonché con qualsiasi Associazione o Ente che abbia finalità analoghe a quelle proprie.

#### Art.3

L'Associazione ha sede nazionale in Roma. In relazione al numero dei soci possono essere istituite Sezioni in ogni capoluogo di provincia, nonché in quelle località in cui sono ubicati importanti enti o stabilimenti militari.

#### Art.4 (\*)

L'Associazione è posta sotto la vigilanza del Ministero della Sanità nonché del Ministero della Difesa.

## TITOLO II

### Patrimonio e mezzi finanziari - Esercizio finanziario

#### Art.5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili e mobili di cui dovesse acquistare la proprietà, utilizzando a tal fine elargizioni, lasciti, donazioni, e ogni altra entrata destinata ad incrementarlo.

Al perseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione provvede con entrate derivanti.:

- a) dalle rendite patrimoniali;
- b) dalle quote sociali e dalle altre contribuzioni straordinarie dei soci;
- c) dagli eventuali contributi o sovvenzioni delle Amministrazioni statali e di altri enti;
- d) da ogni altra entrata non destinata ad incrementare il patrimonio.

#### Art.6(\*)

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Annualmente l'Associazione redige il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo.

### TITOLO III

#### Soci

##### Art.7(\*)

L'Associazione si compone di soci ordinari, benemeriti, sostenitori ed aggregati. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.

##### Art.8(\*)

Possono chiedere l'ammissione a socio ordinario tutti i dipendenti o ex dipendenti dell'Amministrazione della Difesa, nonché gli eventuali coniugi, vedovi, figli e orfani, maggiorenni, ancorché non conviventi e non a carico, che abbiano capacità di agire.

Tutti sono tenuti a pagare le quote sociali.

I figli maggiorenni disabili, se non hanno una occupazione stabile retribuita, sono esonerati dal pagamento della quota sociale ma possono volontariamente imporsi di corrisponderla.

Nella categoria dei dipendenti ed ex dipendenti militari non rientrano coloro che stanno assolvendo o hanno assolto soltanto gli obblighi di leva sia come militari semplici sia come ufficiali.

Per ottenere l'iscrizione a socio ordinario occorre presentare domanda alla Sezione del Comune di residenza o, in difetto, a quella più vicina.

Una nuova sezione può essere costituita da almeno 20 soci, aventi i requisiti dei soci ordinari, previa autorizzazione del Comitato Nazionale.

Possono essere ammessi nella categoria dei soci benemeriti le persone fisiche, anche estranee all'Amministrazione della Difesa, e gli Enti che, mediante prestazioni e contributi di cospicua entità, abbiano cooperato o cooperino allo sviluppo ed alla attuazione dei programmi dell'Associazione.

Possono essere ammessi nella categoria dei soci sostenitori coloro che si impegnano a versare un contributo annuo non inferiore a dieci quote annuali.

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo di Sezione.

La delibera di ammissione dei soci benemeriti deve essere ratificata dall'assemblea.

Sono considerati soci aggregati, e come tali iscritti in un apposito elenco, le persone fisiche e giuridiche, anche estranee all'Amministrazione della Difesa, che cooperino allo sviluppo ed all'attuazione dei programmi dall'Associazione con contributi annuali di modesta entità e/o prestazioni volontarie in qualsiasi campo di attività dell'Associazione, purchè il contributo e le prestazioni equivalgano almeno alla quota associativa del socio ordinario. Il regolamento di attuazione indicherà il metodo per valutare l'entità della prestazione.

##### Art.8 bis(\*)

A tutela dei dati personali, i soci e quanti altri - in relazione alle finalità ed attività di cui al precedente art.1 - hanno contatti con l'Associazione, riceveranno all'atto dell'iscrizione o dell'inizio del rapporto di collaborazione, fornitura consulenza, lavoro occasionali ecc., una informativa scritta sull'uso che l'ANAFIM farà dei loro dati personali, sulle conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere ed ove necessario verrà richiesto il consenso.

##### Art.9(\*)

I soci a qualsiasi categoria appartengano, hanno diritto:

- a) di partecipare all'assemblea della Sezione alla quale sono iscritti;
- b) di usufruire del materiale tecnico, scientifico, e bibliografico dell'Associazione;
- c) di ricevere le pubblicazioni sociali.

Essi, se maggiorenni, votano per l'approvazione dei bilanci, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Le cariche sociali sono riservate ai soci ordinari maggiorenni in regola con i versamenti delle quote associative, anche pregresse, nonché ai soci benemeriti e sostenitori in possesso dei requisiti dei soci ordinari.

##### Art.10(\*)

I soci, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di:

- a) osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le deliberazioni delle Assemblee e degli altri organi sociali;
- b) cooperare, nei limiti delle proprie possibilità, al potenziamento morale e materiale dell'Associazione.

##### Art.11(\*)

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso unilaterale del socio;
- c) per decadenza, trascorso un periodo di tre anni di morosità nel pagamento della quota sociale;
- d) per espulsione, a causa di indegnità.

La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo di Sezione; il provvedimento di espulsione è adottato dal Comitato Nazionale, su proposta del Consiglio di Sezione.

#### **TITOLO IV** Organi Sociali

##### Art.12(\*)

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) l'Assemblea della Sezione;
- c) il Consiglio Direttivo di Sezione;
- d) il Collegio dei Revisori di Sezione;
- e) il Consiglio Nazionale;
- f) il Comitato Nazionale;
- g) il Presidente Nazionale;
- h) il Collegio Nazionale dei Sindaci;
- i) il Collegio dei Proviviri.

##### Art.13(\*)

L'Assemblea della Sezione deve essere convocata in seduta ordinaria almeno due volte all'anno in tempo utile per l'approvazione del bilancio di previsione e del consuntivo. Deve essere anche convocata ogni qualvolta lo richieda il Comitato Nazionale o almeno un decimo dei soci.

Delibera in merito ai programmi di attività della Sezione, nonché sulle altre materie poste all'ordine del giorno.

I soci sono convocati in assemblea mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza, L'Assemblea può essere convocata con un preavviso di 5 gg. mediante avviso sull'albo dell'Associazione. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

##### Art.14(\*)

Ciascun socio può rappresentare all'Assemblea di Sezione altri soci, ma non più di cinque, sempre che sia in grado di produrre apposita delega scritta, da conservarsi agli atti.

##### Art.15

L'Assemblea di Sezione è valida quando vi abbiano partecipato in prima convocazione, almeno la metà dei soci con diritto a voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

In ogni Assemblea le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

##### Art.16(\*)

Il Consiglio Direttivo di Sezione è composto da cinque membri scelti dall'Assemblea fra i soci della Sezione. Viene eletto ogni tre anni e ciascun membro è rieleggibile. Nomina nel suo seno, alla prima riunione, che dovrà svolgersi entro 15 giorni dall'avvenuta elezione, il Presidente, il VicePresidente, il Segretario ed il tesoriere.

La carica di Tesoriere può essere affidata al Segretario.

##### Art.17

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- amministrare la Sezione, uniformando la sua azione alle direttive del Comitato Nazionale;
- disporre la convocazione dell'Assemblea ed attuarne le delibere, sempre che queste non siano contrarie allo Statuto ed alle deliberazioni degli Organi nazionali;
- svolgere concreta attività per il raggiungimento dei fini sociali nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione e in armonia ai criteri generali deliberati dal Consiglio Nazionale;
- mantenere, a mezzo del Presidente, i rapporti fra la Sezione e gli Organi nazionali dell'Associazione;
- presentare i bilanci all'Assemblea accompagnandoli con una relazione illustrativa e trasmetterli dopo l'approvazione al Presidente Nazionale.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta la Sezione in seno al Consiglio Nazionale.

##### Art.18(\*)

Il Collegio dei revisori di Sezione è costituito da tre soci eletti dall'Assemblea.

Nomina nel suo seno un Presidente e un Vicepresidente.

Contestualmente all'elezione dei tre revisori effettivi devono essere eletti dall'Assemblea anche due revisori supplenti. Dura in carica un triennio. Svolge funzioni interne di controllo amministrativo-contabile sulla

gestione della Sezione al fine di accertarne la regolarità anche sotto il profilo dell'osservanza delle norme statutarie.

L'azione del Collegio dei revisori forma oggetto di verbali alla cui custodia provvede il Segretario di ogni Sezione. Il Presidente del Collegio dei revisori di Sezione cura la diretta trasmissione al Collegio nazionale dei Sindaci degli e-ventuali rilievi entro 10 giorni dall'accertamento delle irregolarità.

#### Art.19(\*)

L'Assemblea generale è la riunione di tutti i soci a qualsiasi categoria appartengano.

Si riunisce normalmente, con le modalità dell'art.2533 del c.c. (assemblee separate) all'inizio di ogni triennio per procedere alla elezione del Comitato Nazionale, del Collegio Nazionale dei Sindaci e dei Provisori ed annualmente per l'approvazione dei bilanci.

E' convocata dal Presidente Nazionale ed è presieduta da un Presidente eletto di volta in volta.

Le procedure per la convocazione dell'Assemblea generale e le modalità per esprimere il voto vengono definite dal Comitato Nazionale mediante apposite delibere.

Le assemblee separate (per Sezione) a carattere straordinario, nel caso di approvazione o modificazioni dello Statuto e/o regolamenti, devono deliberare sulle materie che formano oggetto dell'Assemblea generale ed in tempo utile perché i delegati da esse eletti possano partecipare a questa assemblea. Le deliberazioni delle assemblee separate sono valide se prese secondo le procedure previste dagli artt.13, 14 e 15. Copia dei verbali delle votazioni dovranno essere consegnati a due delegati, nominati da ogni assemblea di Sezione, che parteciperanno all'Assemblea Generale; uno rappresenterà il numero dei voti favorevoli all'approvazione o alle modificazioni e l'altro il numero dei voti contrari. All'Assemblea generale, intervengono i delegati delle Sezioni con i loro verbali ed i soci che vorranno presenziare.

Dai delegati e soci presenti verrà eletto un presidente ed un Segretario dell'Assemblea generale. Il Presidente raccoglierà i verbali delle votazioni delle assemblee separate (di Sezione) e con l'ausilio del segretario sommerà separatamente sia i voti favorevoli all'approvazione dello Statuto/regolamenti e/o delle modifiche sia i voti contrari. Il segretario dell'Assemblea generale verbalizzerà i risultati indicando i voti favorevoli riportati nelle assemblee separate, i voti contrari e le risultanze finali. Il Presidente procederà quindi alla proclamazione dell'approvazione se la somma dei voti favorevoli all'approvazione/modificazioni sarà maggiore di quella dei voti contrari.

#### Art.19 bis(\*)

Il Consiglio nazionale è costituito dalla adunanza dei Presidenti dei Consigli Direttivi delle Sezioni. Esso è un organo consultivo del Comitato Nazionale e si riunisce normalmente per le deliberazioni concernenti i criteri generali e di massima per la funzionalità e lo sviluppo dell'Associazione.

E' convocato dal Presidente nazionale, almeno una volta all'anno, ed è presieduto da questi.

Può essere convocato in qualsiasi tempo a richiesta di tanti Presidenti dei Consigli Direttivi di Sezione che rappresentino almeno la metà dei soci o per deliberazione del Comitato Nazionale, ovvero a richiesta dell'Amministrazione vigilante, per trattare argomenti di particolare importanza per l'Associazione. Può essere convocato anche unitamente al Comitato Nazionale.

#### Art.20(\*)

Nel Consiglio Nazionale ogni partecipante dispone di un voto per ogni 20 iscritti alla propria Sezione in regola con i pagamenti delle quote annuali; la frazione di 20 non inferiore a 10 dà diritto ad un voto in più. Ogni Presidente di Consiglio Direttivo di Sezione, nel caso di motivato impedimento, può farsi rappresentare dal Vice Presidente o, nel caso che anche quest'ultimo non possa, da altro membro del Consiglio Direttivo della propria Sezione da lui delegato.

Le deliberazioni sono valide quando al Consiglio hanno partecipato la maggioranza dei presidenti dei Consigli direttivi e siano rappresentati il 51% dei soci in regola con le quote sociali.

#### Art.21(\*)

Il Comitato Nazionale è costituito da nove membri, eletti dall'Assemblea Generale fra i suoi componenti.

Non oltre il 15° giorno dalla loro elezione, i membri eletti eleggono a loro volta fra di essi: il Presidente; il Vice Presidente; il Segretario; i quali assumono rispettivamente la denominazione di Presidente Nazionale, di Vice Presidente Nazionale e di Segretario Nazionale; eleggono altresì il Tesoriere. La carica di Tesoriere può essere affidata al Segretario.

Il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale, il Segretario Nazionale ed il Tesoriere devono garantire per le quotidiane necessità di gestione dell'Associazione la loro reperibilità su Roma.

#### Art.22(\*)

Il Comitato Nazionale è investito di tutti i poteri per il raggiungimento dei fini sociali.

Esso in particolare:

- a) determina l'ammontare delle quote associative dei soci ordinari, nella misura non inferiore a lire cinquantamila annue, fissandone l'eventuale aliquota destinata al funzionamento degli organi centrali;
- b) modifica i regolamenti di esecuzione e di amministrazione e contabilità del Sodalizio e li emana dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale;
- c) propone le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione governativa, previa delibera dell'assemblea generale;
- d) accetta lasciti e donazioni;
- e) redige i bilanci preventivi e consuntivi generali riflettenti le gestioni della sede nazionale e delle singole Sezioni e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- f) adotta le necessarie determinazioni tenendo conto anche dei pareri espressi dal Consiglio nazionale;
- g) correla strettamente ogni risorsa della Associazione al perseguimento delle finalità sociali nel rigoroso rispetto dell'art.4 del presente Statuto.

#### Art.23

Il Comitato Nazionale deve essere convocato dal Presidente Nazionale almeno due volte l'anno per redigere i bilanci preventivi e consuntivi generali e deliberare sulle altre materie poste all'ordine del giorno.

Viene altresì convocato tutte le volte che il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno o un terzo dei suoi membri o il ministero della Difesa lo richieda.

#### Art.24(\*)

Le riunioni del Comitato Nazionale sono valide se sono presenti più della metà dei componenti.

La validità si accerta all'inizio della seduta ed è efficace per tutta la sua durata purché il numero dei presenti, comprese le deleghe, rappresentino la maggioranza del Comitato.

I membri impediti possono dare delega di deliberazione e di voto a quelli intervenuti, non più di una per ogni intervenuto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voto, quello del Presidente è predominante.

#### Art.25

La rappresentanza della Associazione nei confronti dei soci e dei terzi nonché in giudizio, spetta al Presidente Nazionale.

Egli tra l'altro:

- a) presiede il Comitato Nazionale;
- b) sottopone al benestare dell'Amministrazione vigilante i bilanci consuntivi generali, nonché i regolamenti dell'Associazione e le relative proposte di modifica;
- c) promuove l'approvazione governativa delle modifiche allo Statuto;
- d) impartisce le disposizioni per l'attuazione delle delibere del Comitato Nazionale;
- e) gestisce i fondi e i beni mobili ed immobili dell'Associazione non di pertinenza delle Sezioni, attenendosi alle delibere del Comitato Nazionale;
- f) sottopone alla ratifica del Comitato nazionale i provvedimenti da lui adottati sotto la propria responsabilità per urgenti ed impreviste necessità.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

#### Art.26(\*)

Il Collegio Nazionale dei Sindaci è costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti, soci o non soci, eletti dall'Assemblea generale.

Dura in carica un triennio e può essere confermato.

Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'art.1.3 della legge 398/91, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.

#### Art.27

Il collegio Nazionale dei Sindaci provvede:

- a) al controllo di tutta la gestione economicofinanziaria dell'Associazione;
- b) all'esame e controllo dei bilanci preventivi e consuntivi generali redigendo apposita relazione;
- c) all'azione ispettiva sulle scritture contabili e sulla consistenza finanziaria della Sede nazionale e delle Sezioni.

Presenza alle riunioni del Comitato Nazionale e del Consiglio Nazionale e può assistere alle assemblee delle Sezioni.

#### Art.28(\*)

Il collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti ogni tre anni dall'Assemblea Generale fra i soci che non rivestono altre cariche sociali.

Le controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno esaminati dal collegio dei Probiviri, ai fini dell'eventuale bonario componimento delle stesse.

Ciò senza il minimo pregiudizio dei diritti delle parti e delle competenze del giudice naturale.

#### Art.29(\*)

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Le prestazioni offerte dai soci nei vari campi di attività dell'Associazione devono avere carattere di volontariato.

Per dette prestazioni essi non ricevono retribuzioni ma solo un rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti preventivamente stabiliti dal Comitato Nazionale con apposite delibere.

#### Art.29 bis(\*)

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma190, della legge 23 Dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art.30(\*)

Per quanto altro non è espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni contenute nel libro I del codice civile e, in subordine, quelle contenute nel libro V del codice civile.

#### Art.31(\*)

Abrogato.

---

(\*) N.B. Gli articoli contrassegnati con l'asterisco sono modificati rispetto allo Statuto iniziale.